

Edizione di venerdì 18 aprile 2014

ENTI NON COMMERCIALI

[Le detrazioni per contribuzioni agli enti non commerciali nel modello UNICO 2014](#)

di Guido Martinelli, Marta Saccaro

LAVORO E PREVIDENZA

[Presentato il Disegno di Legge Delega del progetto Job Act](#)

di Luca Vannoni

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Il transfer pricing “domestico” e l'abuso del diritto](#)

di Fabio Pauselli

IMPOSTE SUL REDDITO

[La tassazione Irpef dei terreni anche alla luce delle novità Imu 2013](#)

di Luca Mambrin

IMPOSTE SUL REDDITO

[Dividendi economici a rischio](#)

di Ennio Vial

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Seguendo le vie papali](#)

di Chicco Rossi

ENTI NON COMMERCIALI

Le detrazioni per contribuzioni agli enti non commerciali nel modello UNICO 2014

di **Guido Martinelli, Marta Saccaro**

Si avvicina la scadenza per la presentazione della **dichiarazione dei redditi** delle persone fisiche (modello Unico PF o modello 730) ed è quindi ora di mettere in ordine tra le carte per reperire la documentazione utile, da consegnare a chi predispone il modello, per fare valere le **detrazioni dall'Irpef o le deduzioni dall'imponibile**. Tra questi documenti molti riguardano i **versamenti effettuati a beneficio di organismi non profit** sia a titolo di liberalità che altro (ad esempio per la frequenza a corsi sportivi dei minori a carico). C'è da dire, in prima battuta, che le detrazioni al non profit sono passate indenni dalla paventata "sforbiciata" contenuta nella Legge di Stabilità 2014 (successivamente soppressa dal D.L. n. 4/2014) e che quindi, anche nella prossima dichiarazione dei redditi sarà possibile fare valere le detrazioni dall'Irpef previste dall'art. 15 del Tuir nella "consueta" **misura del 19%**. Tra le varie forme di contribuzione che consentono il risparmio fiscale ricordiamo:

- le offerte per le iniziative di rilevante **valore culturale o artistico**;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni che svolgono esclusivamente **attività nello spettacolo**;
- i contributi associativi, per importo non superiore a 1.291,14 euro versati dai soci alle **società di mutuo soccorso**;
- le erogazioni liberali in denaro, fino ad un massimo di 1.500 euro, a favore di **società e associazioni sportive dilettantistiche**;
- le liberalità in denaro, fino ad un massimo di 2.065,83 euro, a favore delle **associazioni di promozione sociale** iscritte negli appositi registri (in questo caso e nei due precedenti è necessario che l'offerta sia documentata dalla ricevuta di un versamento "tracciato", a prescindere dall'importo);
- le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per **l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni**, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
- le erogazioni liberali a favore degli **istituti scolastici** di ogni ordine e grado e (dal 2013) alle **istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università** finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa;

- le erogazioni liberali in denaro al **Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato**.

Il comma 1.1. dell'art. 15 riconosce inoltre una detrazione pari al 24% per il 2013 (il 26% dal 2014) per le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065 euro all'anno, a favore delle **Onlus**, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto, nei Paesi non appartenenti all'OCSE. In questo caso il versamento deve essere tracciato.

Nel corso del 2013 era inoltre in vigore la disposizione (contenuta nel comma 1-bis dell'art. 15 del Tuir e abrogata dal 1° gennaio 2014) che consentiva la detrazione del 24% delle erogazioni liberali in denaro a favore dei **partiti e dei movimenti politici**.

La normativa fiscale riconosce inoltre detrazioni, fino ad un massimo del 2% del reddito complessivo, anche per:

- le erogazioni liberali alla **società di cultura "La Biennale di Venezia"**;
- le offerte in denaro a favore delle **fondazioni operanti nel settore musicale** (in determinate circostanze, il limite di detrazione è elevato al 30%).

L'art. 10 del Tuir riconosce, invece, la possibilità di ridurre il proprio reddito imponibile di un importo pari a:

- i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle **Ong**, fino ad un massimo del 2% del reddito complessivo;
- le offerte in denaro a favore della **Chiesa cattolica italiana e di altre istituzioni religiose**, fino ad un massimo di 1.031,91 €;
- le liberalità in denaro effettuate a favore di **università ed enti equiparati**, enti di **ricerca** e degli enti **parco** regionali e nazionali.

Sono deducibili, fino ad un massimo del 30% dell'imposta dovuta, le donazioni all'"**Ospedale Galliera**" di Genova per l'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

Si ricorda poi, in conclusione che, in base alla normativa cosiddetta "**+ dai - versi**" (contenuta nell'art. 14 della L. n. 80/2005) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 € le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di Onlus (anche "di diritto", come Ong, cooperative sociali e organizzazioni di volontariato), associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri e altre fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei settori della tutela dei beni di interesse storico-artistico e della ricerca scientifica. In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi dovrà quindi essere **valutata l'ipotesi più conveniente** tra detrazione dall'Irpef e deduzione dall'imponibile.

LAVORO E PREVIDENZA

Presentato il Disegno di Legge Delega del progetto Job Act

di **Luca Vannoni**

Facendo seguito, nel percorso di riforma, al [DL 34/2014](#), relativo al contratto a termine e l'apprendistato, il Governo ha presentato pochi giorni fa il disegno di legge delega di riforma complessiva del mercato del lavoro: dalla sua definitiva approvazione, gli interventi delegati dovranno essere attuati entro 6 mesi da parte del Governo mediante D.Lgs.

Il provvedimento si sviluppa lungo 5 direttrici principali:

1. **gli ammortizzatori sociali,**
2. **i servizi per il lavoro e le politiche attive,**
3. **semplificazione delle procedure e degli adempimenti,**
4. **riordino delle forme contrattuali**
5. **e tutela della maternità.**

Il percorso parlamentare potrà ovviamente modificare e ricalibrare il contenuto della delega; ad ogni modo è interessante valutare quali sono gli istituti che si intende modificare, alla luce delle problematiche che si stanno evidenziando nella fase attuale.

Riguardo agli ammortizzatori sociali, si prevede una ridefinizione complessiva degli strumenti e istituti coinvolti. Dall'**impossibilità di autorizzare integrazioni salariali in caso di cessazione dell'attività o di un ramo di essa** (particolarmente scivoloso sembra essere quest'ultimo concetto stante le difficoltà definitorie), alla necessità di esaurire le possibili riduzioni d'orario contrattuali per poter accedere alla cassa integrazione, alla revisione dell'ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Significativo è il **caso dei Fondi di Solidarietà bilaterali, introdotti dalla Riforma Fornero, e delle casse in deroga**, con i primi destinati a sostituire le seconde, nell'intento di aumentare le coperture previdenziali derivanti dalle possibili crisi di impresa. Il disegno ha mostrato sin da subito le sue debolezze strutturali, con pochissimi Fondi di Solidarietà istituiti, da cui si è proceduto con una serie di proroghe fino a rendere totalmente nebuloso il momento in cui tale passaggio si verificherà. E parallelamente, le casse in deroga mostrano tutte le loro difficoltà nell'essere rifinanziate.

Non è immune dalle intenzioni riformatrici l'**ultimo arrivato tra gli ammortizzatori sociali,**

L'ASPI, di cui è prevista, tra le diverse misure, l'estensione anche alle collaborazioni coordinate e continuative, l'incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive rilevanti.

Inoltre, saranno oggetto di modifica i servizi per il lavoro e le politiche attive, non solo da un punto di vista amministrativo, con una razionalizzazione di uffici ed enti, ma anche sostanziale, mediante un riordino degli incentivi presenti attualmente per le assunzioni e le forme di autoimpiego e autoimprenditorialità.

Particolarmente interessanti sono i progetti in ordine agli **adempimenti amministrativi** connessi all'instaurazione e alla gestione dei rapporti di lavoro, con **l'impegno di dimezzarne il numero e semplificarne la procedura**. Viene prevista un ulteriore intervento in materia sanzionatoria, volta a ridurre la sanzionabilità di errori esclusivamente formali.

Il riordino tra le forme contrattuali, sicuramente tra gli interventi più attesi, trova nel disegno di legge delega una disciplina ancora in fase embrionale e poco significativa. Il fulcro è, ad ogni modo, rappresentato dalla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali, che possa prevedere l'introduzione di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l'inserimento lavorativo.

L'unica tipologia contrattuale citata espressamente è rappresentata **dal lavoro accessorio**, di cui si prevede l'**estensione alle attività lavorative discontinue e occasionali**, in tutti i settori produttivi, attraverso l'elevazione dei limiti di reddito attualmente previsti. Se l'obiettivo è il riordino, appare singolare che il lavoro accessorio, nella riforma prevista, sconfini in un territorio tipico del lavoro intermittente: possibile indizio dell'accorpamento delle due tipologie contrattuali (oppure, molto più semplicemente, un riordino non proprio rigoroso...).

Infine, il Disegno di Legge delega prende in considerazione la maternità, con una revisione delle tutele e degli strumenti di conciliazione tra attività lavorativa e responsabilità genitoriali o familiari.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Il transfer pricing “domestico” e l’abuso del diritto

di **Fabio Pauselli**

Come note, con il termine **transfer pricing “domestico”** si è soliti intendere quelle (presunte) problematiche fiscali legate ai processi valutativi dei prezzi di trasferimento di tutti quei componenti attivi e passivi di reddito che interessano i rapporti commerciali *intercompany* delle società residenti nel territorio nazionale.

In questo contesto la Corte di Cassazione, con la **sentenza n.17955 del 24 luglio 2013**, ha enunciato un principio molto importante in termini di **abuso del diritto e di riserva di legge**, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate opposta alla decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia di annullare un accertamento di maggiori imposte a carico di una Società milanese. Quest'ultima, nello specifico, aveva ceduto beni alla controllata meridionale fruitrice di agevolazioni fiscali, con un ricarico di circa il 4% invece di quello mediamente applicato del 10%. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che ogniquale volta con la fissazione di un prezzo fuori mercato si mira a far emergere utili presso società del gruppo che scontano, anche per agevolazioni territoriali, la più bassa tassazione, **il criterio legale del valore normale delle operazioni infragruppo rileva a prescindere dal territorio**; pertanto, non solo nei **rapporti internazionali di controllo ma anche in analoghi rapporti di diritto interno**.

La Suprema Corte ha osservato che, nonostante l'art. 110 del T.U.I.R. non possa trovare diretta applicazione per il **transfer pricing domestico**, per la valutazione a fini fiscali delle manovre sui prezzi di trasferimento interni deve comunque essere applicato il principio, avente valore generale, stabilito **dall'art. 9 del T.U.I.R.** che impone, quale criterio valutativo, il riferimento al normale valore di mercato per corrispettivi e altri proventi presi in considerazione dal contribuente. Ciò in applicazione del divieto di abuso del diritto, che **preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto**, seppur non contrastante con alcuna specifica disposizione, **di strumenti giuridici idonei a ottenere agevolazioni o risparmi d'imposta e in difetto di ragioni diverse dalla mera aspettativa di quei benefici**.

Questo principio se da un lato trova fondamento quale clausola antielusiva in radici comunitarie a salvaguardia delle risorse proprie dell'Unione europea, è ben radicato anche nei principi costituzionali di capacità contributiva e imposizione progressiva tipici del nostro diritto tributario. Inoltre un tale assunto non contrasta con il principio della riserva di legge, traducendosi, di fatto, nel disconoscimento di effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali. Tra tali operazioni, quindi, rientrano anche

quelle manovre sui prezzi di trasferimento in ambito nazionale motivate dalla convenienza di trasferire materia imponibile, agendo sui prezzi negoziati per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi *intercompany*. In particolare, il fenomeno del cd. “transfer pricing domestico” oggetto della suddetta sentenza ha consentito all’impresa settentrionale di realizzare una contrazione del proprio reddito imponibile assoggettato alle aliquote ordinarie e di “gonfiare” l’utile dell’impresa meridionale, la quale godeva delle agevolazioni fiscali per il Mezzogiorno.

IMPOSTE SUL REDDITO

La tassazione Irpef dei terreni anche alla luce delle novità Imu 2013

di Luca Mambrin

Nel [precedente intervento](#) è stato analizzato l'impatto sulla **tassazione Irpef** degli immobili delle **modifiche normative** intervenute per l'anno 2013 in materia di **Imu**.

Anche per quanto riguarda i **terreni** è necessario mettere in evidenza come le novità Imu introdotte soprattutto in riferimento ai **terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP** (imprenditori agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola abbiano un impatto diretto nelle modalità di tassazione Irpef di tali tipologie di terreni.

Si ricorda infatti come l'introduzione in via sperimentale per l'anno 2012 dell'Imu abbia modificato **radicalmente la tassazione a fini Irpef degli immobili non locati**. L'art. 8, comma 1 del D.Lgs 23/2011 ha stabilito che l'Imu sostituisca per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati: di conseguenza, a decorrere dal 2012 **non sono più soggetti ad Irpef i redditi degli immobili non locati**; nel caso in cui **l'immobile sia locato**, questo sosterà sia **Imu che Irpef**.

Per quanto riguarda i **terreni**, la situazione è ulteriormente complicata dalla compresenza di due componenti di reddito: **il reddito dominicale e il reddito agrario**. Il **reddito dominicale** rappresenta il reddito derivante dal semplice **possesso del terreno** (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) mentre il **reddito agrario** rappresenta **il reddito derivante dall'esercizio dell'attività agricola sul fondo**.

Al **proprietario** del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta **sia il reddito dominicale sia il reddito agrario**, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola; se l'attività agricola viene esercitata da un altro soggetto il reddito dominicale spetta comunque al proprietario mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Dalla regola generale **dell'effetto sostitutivo Imu – Irpef** possiamo desumere che:

- se il **terreno è affittato** allora sconta **la tassazione Irpef** su **entrambe le componenti di reddito** (dominicale in capo al proprietario e agrario in capo all'affittuario);
- se il **terreno non è affittato**, l'Imu **sostituisce l'Irpef** e le relative addizionali **sul reddito**

dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi;

- nel caso in cui **il terreno sia esente da Imu e contemporaneamente non affittato**, allora sconta la **tassazione Irpef su entrambi i redditi** (dominicale e agrario).

Le **modifiche normative** che hanno interessato la disciplina dell'Imu dei terreni agricoli nel corso del 2013 e che impattano sulla determinazione del reddito da assoggettare a tassazione sono:

- il **D.L. 102/2013** che ha disposto **l'abolizione della prima rata dell'Imu sui terreni agricoli**;
- il **D.L. 133/2013** che invece disposto **l'abolizione della seconda rata dell'Imu** solo per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola.

Di conseguenza i **soggetti** che **non** presentano le caratteristiche per essere considerati coltivatori diretti o IAP che hanno **posseduto e condotto** nel corso del 2013 un **terreno agricolo** **hanno versato l'Imu limitatamente alla seconda rata**, mentre per i soggetti "IAP o coltivatori diretti" **l'Imu non doveva essere versata** (né la prima, né la seconda rata) a meno che **non risultasse dovuta la "Mini Imu"** nel caso in cui il comune avesse deliberato un incremento dell'aliquota rispetto a quella base.

Pertanto per la corretta compilazione del **quadro A** del modello 730/2014 e del **quadro RA** del modello Unico Persone fisiche 2014 si dovrà considerare che:

- per i soggetti **non IAP e non coltivatori diretti** che possiedono e conducono il terreno, avendo scontato l'Imu, la componente **del reddito dominicale, derivante dal possesso del terreno non sarà soggetta ad Irpef**;
- i **soggetti IAP o coltivatori diretti** che possiedono e conducono il terreno, che **non hanno scontato l'Imu** nel corso del 2013 **sconteranno l'Irpef** e le relative addizionali sul reddito dominicale.

Tale situazione deve essere identificata indicando il **codice "2"** nella **colonna 9 "Imu non dovuta"** del quadro RA del modello Unico Persone fisiche 2014 (o del quadro A del modello 730/2014):

- per i terreni posseduti da **soggetti IAP e da coltivatori diretti** per i quali era dovuta la **"Mini Imu"**, tale imposta **sostituisce l'Irpef** e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi ;
- i **terreni esenti da Imu** quali ad esempio i quelli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. 984/1977 saranno soggetti ad Irpef e alle relative addizionali; tale situazione deve essere identificata con l'indicazione del **codice "1"** nella **colonna 9** del quadro RA del modello Unico PF 2014 (o del quadro A

del modello 730/2014).

IMPOSTE SUL REDDITO

Dividendi economici a rischio

di **Ennio Vial**

E' tempo di approvazione di bilanci e con essi si presenta l'occasione di **distribuire** gli **utili** ai soci.

Il livello impositivo dei dividendi, tuttavia, risulta particolarmente oneroso in quanto, ipotizzando la percezione da parte di persone fisiche che detengono **partecipazioni qualificate** in società di capitali, l'Irpef si attesta sul **21,38%**, supponendo di applicare l'aliquota marginale del 43% sul 49,72%.

Il livello impositivo non è modesto, in quanto si tratta di utili che hanno **già scontato Ires e Irap** in capo alla società.

Da queste premesse nasce l'esigenza di **ottimizzare** il **livello impositivo** con qualche soluzione che tuttavia deve fare i conti con la **disciplina antielusiva**.

Supponiamo il caso, tutt'altro che infrequente, di due soci Tizio e Caio al 50% della società operativa Alfa srl. Una soluzione, talora rinvenibile nella prassi, è quella della **rivalutazione** delle **quote** seguita dalla vendita a credito a due piccole holding personali.

In questo modo viene salvaguardata l'autonomia dei soggetti che si gestiranno ciascuno la propria **holding di famiglia**.

L'operazione, tuttavia, porta a diversi **profili di criticità**. Innanzitutto, pur solleticando il consulente che la propone in quanto fonte di notevole lavoro, si devono mettere in conto le seguenti spese:

- la **perizia di rivalutazione**;
- il **costo fiscale** della **rivalutazione**;
- la gestione di due ulteriori società;
- il rischio che la holding debba dotarsi del **collegio sindacale** pur avendo un patrimonio contabile modesto.

L'operazione presenta un profilo di criticità anche nell'ottica del **passaggio generazionale**. Infatti, se uno dei due soci muore gli eredi subentreranno nelle quote della holding che detiene il 50% della società operativa. Diversamente, nella detenzione diretta delle quote da

parte delle due famiglie nella società operativa, operava magari quella **clausola statutaria** secondo cui in caso di morte di uno dei soci, gli eredi non subentrano ma vengono piuttosto liquidati garantendo in questo modo la prosecuzione dell'attività in capo al socio superstite.

L'**ottimizzazione** dei **dividendi** in questi casi discende dal fatto che la **holding** tasserà gli utili provenienti dalla società operativa solamente sul **5%** del loro ammontare. La holding, invece di procedere ad una distribuzione onerosa in capo ai soci persone fisiche, provvederà al **rimborso del debito**.

Ma quale può essere la **ratio** di questa operazione di fronte ad una verifica da parte dell'Agenzia?

In molti casi lo scopo rischia di essere il mero **risparmio fiscale** e, pur di perseguirlo, magari abbiamo addirittura messo a rischio il passaggio generazionale dell'attività operativa gestendo con poca attenzione le clausole statutarie.

Una strada alternativa, invero non meno scevra da rischi, è quella dell'inserimento delle **quote** in un **trust** meglio se relative all'intera partecipazione.

I vantaggi dell'operazione sono innegabili:

- **non** serve nè la **perizia da rivalutazione**, nè il conseguente sostenimento del **costo fiscale** della rivalutazione stessa in quanto la disposizione delle quote in trust non configura un presupposto impositivo ai fini delle plusvalenze;
- il trust per sua natura **non** necessita del **collegio sindacale**;
- il **costo** di gestione può essere più **modesto** rispetto a quello della **holding**;
- si ottiene il medesimo **risparmio fiscale** sui **dividendi** senza il rischio di possibili contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria (ovviamente solo se il trust ha una sua finalità meritevole diversa dal risparmio fiscale);
- si beneficia dell'**esenzione** da **imposta di donazione** di cui all'art 3 co. 4-ter del D.Lgs. 346/1990, senza necessità di dover pagare, alla morte del disponente, ulteriormente l'imposta di donazione o di successione;
- possibilità di **gestire** in modo ottimale il **ricambio generazionale**.

C'è solo un piccolo problema: il **trust** non deve essere considerato **né interposto né simulato** per difetto dell'interesse meritevole di tutela che deve essere sempre alla base dell'istituto.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Seguendo le vie papali

di **Chicco Rossi**

E anche **Pasqua** è arrivata e dentro l'uovo l'Agenzia delle Entrate ci ha fatto trovare una bella sorpresa: il posticipo dell'invio della **comunicazione dei beni ai soci**.

Ecco che allora dopo aver passato le festività in famiglia arriva un bel ponte da poter sfruttare per evadere dalla *routine* quotidiana.

Ricollegandoci a precedenti interventi e seguendo un filo conduttore che rappresenta una perfetta prosecuzione delle festività appena trascorse, perché non fare una gita Oltralpe con destinazione finale **Avignone**, antica sede papale? Vi innamorerete di questi posti così **dolci** ed **eleganti** e ci tornerete di sicuro, caso mai in estate quando c'è il tripudio del viola che inonda i campi coltivati a **lavanda**. Se siete impazienti potete andare sul sito www.routes-lavande.com dove vengono indicati i periodi di fioritura che logicamente variano in funzione della zona climatica di produzione.

Con l'occasione è possibile fare alcune soste intermedie nella *charmant* e *glamour* Costa Azzurra che offre alternative per tutti i gusti.

Per chi ama la bella vita c'è l'imbarazzo della scelta. Si può andare a **Nizza**, **Cannes** o nell'impareggiabile **Saint Tropez** (Chicco Rossi ricorda una bellissima Pasqua quando era ancora giovane e sbarazzino).

Ma le nostre destinazioni sono forse meno conosciute ma sicuramente più affascinanti.

Prima tappa intermedia dove sostare nel nostro viaggio verso Avignone è in uno degli splendidi villaggi **perchés**, chiamati così perché arroccati su colline o speroni di roccia a picco sul mare o nell'entroterra.

Tappa forzata è la conosciutissima **Saint Paul de Vence** dove rendere omaggio tra l'altro a **Chagall** che qui si stabilì nel 1949 e qui vi è sepolto. Altro abitante di *Saint Paul de Vence* è un certo **Jacques Prévert**.

Passeggiando tra le affascinanti e romantiche vie si incontrano gallerie d'arte, botteghe artigiane e piccoli ristoranti dove fermarsi per assaggiare obbligatoriamente la **bouillabaisse**,

una splendida zuppa di pesce il cui nome deriva dall'occitano *bolhabaissa* (unione dei verbi bollire e cuocere a fuoco lento).

Infatti, la *bouillabaisse* è una **zuppa di pesce stufata**, composta da almeno quattro pesci, scorfano, triglia, grongo e gallinella a cui si possono aggiungere anche dentice, rombo, nasello, ma anche cozze e granchi, che viene accompagnata con la *rouille*, una **salsa** a base di olio di oliva, zafferano e peperoncino.

E come antipasto? Una bella fetta di pane su cui spalmare la *anchoiade*, salsa a base di acciughe (ottima anche da abbinare a un bel pinzimonio).

E da bere? Incredibile, beviamo un vino proveniente dalla *Camargue* (un giorno passeremo anche di lì con destinazione *Les Porquerolles*) ottenuto da vigneti che crescono nella sabbia, infatti il suo nome è *Vin des sables*. Un rosé interessante e senza pretese prodotto dallo *Chateau de Saint André* di colore rosa tendente al salmone al naso ovviamente si rilevano note di frutti rossi e in bocca si presenta con una buona rotondità e un buon equilibrio.

A questo punto la seconda tappa è la mecca per gli amanti dell'antiquariato: *Isle sur la Surge*, piccolo borgo contraddistinto da piccoli canali, ponticelli e ruote idrauliche. In questo paesino si può trovare di tutto (meno il **tamburo napoleonico** che Chicco Rossi insegue da anni) curiosando nella moltitudine di negozi di antiquariato, nei banchi all'aperto o nelle stesse case dei cittadini e perché no, se si passa a Pasqua nel mercato internazionale.

Si riparte con destinazione *Oppède de la Vieux*, splendido paesino circondato da ciliegi e ulivi, abbandonato nel XVII secolo dagli abitanti che scesero a valle per coltivare i campi.

Ed ecco che arriviamo alla nostra meta finale: *Avignone*, che divenne sede papale a partire dal 1316 per scelta di Giovanni XXII che la trasferì da *Carpentras*. Furono 9 i papi che governarono i nostri spiriti da Avignone soggiornando nello splendido Palazzo dei Papi la cui magnificenza è dovuta a Clemente V che vi si trasferì e lo fece ingrandire e ampliare.

Ma Avignone è famosa anche per il **ponte di Saint-Bénézet**, che secondo la leggenda, fu edificato da un giovane pastore di nome Bénézet per ordine divino. Completato nel 1185, attualmente presenta solo **quattro arcate** e sembra un ponte italiano incompiuto.

A poca distanza da Avignone si può andare a visitare l'anfiteatro di *Orange*, testimonianza del dominio romano sulla Gallia.

Ma Avignone è sinonimo di *Châteauneuf-du-Pape* rosso papale di gran struttura.

Chicco Rossi ha degustato quello di *M. Chapoutier* il *Croix de Bois* abbinandolo al *Daube* (uno stufato cotto nel *Cote du Rhone*, altro vino rosso provenzale).

Dal colore rosso rubino, al naso si esaltano i sentori di more, lamponi, ciliegia susina e

liquirizia. Al palato inconfondibile i sapori speziati e di cioccolata con una persistenza sorprendente.